

## **Tribunale di Milano - Sezione Lavoro - Sentenza 25 novembre 2015 n. 3202**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, dr. Antonio Lombardi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5801/2015 R.G., avente ad oggetto: accertamento diritto al pagamento di tickets restaurant;

TRA

SC.AN., elett. dom. in (...), presso lo studio dell'avv. Ma.Fo., dalla quale è rappresentata e difesa giusta delega a margine del ricorso ex art. 414 c.p.c.;

- RICORRENTE

TR. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in (...), presso lo studio (...), rappresentata e difesa dall'avv. Sa.Tr., dal quale è rappresentata e difesa giusta procura apposta a margine della memoria di costituzione;

- RESISTENTE

CONCLUSIONI

Come da udienza di discussione del 18/11/2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda di parte ricorrente appare infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.

Assume il ricorrente Sc.An. di essere dipendente della Tr. S.p.A. e di aver percepito dall'assunzione e sino al mese di novembre del 2008 tickets restaurant del valore di Euro 6,20 per giornata di lavoro, sino al trasferimento, nel dicembre del 2008, presso la sede di (...), dove svolgeva turni in terza dalle 6 alle 14, dalle 14 alle 22 e dalle 22 alle 6, sino al luglio del 2011, momento nel quale riprendeva la corresponsione dei tickets restaurant. Assumeva il proprio diritto al pagamento dei tickets restaurant, sulla base delle previsioni dell'art. 19 CCNL applicato, nel periodo indicato e, pertanto, richiedeva la condanna della resistente alla consegna dei buoni, con vittoria di spese di lite.

La domanda proposta da Sc. An. appare giuridicamente infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito evidenziate.

Ai sensi dell'art. 19 lett B) CCNL applicabile, il lavoratore che sia impossibilitato a consumare i pasti nelle fasce orarie 12-14 e 19-21 ha diritto al pasto aziendale, da fruire nelle mense

aziendali o nei servizi sostitutivi di mensa aziendale. Ai sensi del punto 3 del medesimo articolo le aziende, in mancanza della mensa aziendale o di servizi sostitutivi della stessa (locali convenzionati), sono tenuti alla erogazione al personale che ne debba fruire, per ciascun pasto, ticket restaurant di valore pari ad Euro 6,20.

Consta che, nel periodo dicembre 2008-luglio 2011, lo Sc. abbia prestato la propria attività lavorativa presso la sede della resistente in (...), svolgendo turni "in terza" negli orari 6-14, 14-22, 22-6, di fatto trovandosi, relativamente ai turni diurni e serali, nella condizione di cui all'art. 19 lett. B) CCNL applicabile, vale a dire quella di avente diritto al pasto aziendale, essendo impossibilitato alla fruizione di un pasto nelle fasce orarie 12-14 e 19-21, stante la coincidenza con il turno di lavoro.

Il diritto alla fruizione del pasto aziendale non coincide, tuttavia, con il diritto alla percezione del ticket restaurant sostitutivo, dovendo ricorrere, per la maturazione del diritto al buono pasto, le ulteriori condizioni di cui al punto 3 dell'art. 19 CCNL, id est la mancanza di una mensa aziendale o di servizi sostitutivi della stessa (locali convenzionati). Ebbene, consta che nel periodo in questione, la società resistente abbia predisposto per i lavoratori addetti alla sede di Milano Greco un servizio sostitutivo fruibile mediante smart card ricaricabile (doc. 10 fascicolo parte resistente), del quale lo stesso Sc. ha, in plurime circostanze, fruito (doc. 9 fascicolo parte resistente).

Ne deriva, pertanto, quale conseguenza, che il ricorrente, nella condizione di avente diritto al pasto aziendale nel periodo di cui è causa, non risulta trovarsi nella ulteriore condizione di avente diritto al buono pasto, con la conseguenza che l'azione in questa sede proposta appare giuridicamente infondata.

Né, del resto, possono valorizzarsi le allegazioni secondo cui il pasto nei locali convenzionati non era fruibile nei periodi di tempo in cui lo Sc. poteva recarsi a consumare lo stesso, prima del turno o al termine, essendo tali allegazioni tardive, in quanto proposte per la prima volta in sede di discussione finale e, per altro, ampiamente smentite dalla documentazione versata in atti da parte resistente (cfr. tabulati doc. 9 fascicolo parte resistente).

Per tutto quanto sopra esposto, illustrato ed argomentato, la domanda di parte ricorrente deve essere respinta. Sussistono i motivi di cui all'art. 92 c.p.c., consistenti nell'esistenza di giurisprudenza oscillante (cfr. Trib. Milano 4904/10 e 3018/12) e nell'affidamento incolpevolmente creato nel lavoratore mediante l'erronea indicazione in busta paga dei buoni pasto anche in parte del periodo in questa sede azionato, per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

Il Giudice del lavoro dr. An.Lo., definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Sc.An. nei confronti di Tr. S.p.A. ogni diversa domanda ed istanza disattesa e respinta, così provvede:

Rigetta il ricorso proposto da Sc.An.;

Dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite;

Riserva la pubblicazione della sentenza nel termine di giorni 60.

Così deciso in Milano il 18 novembre 2015.

Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2015.